

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta dell'11 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 3 luglio 2001 un contratto di mutuo con la banca (di seguito, la "Banca Cedente").

Con atto del 17 novembre 2008 il ricorrente chiedeva ad altra banca (di seguito, la "Banca Cessionaria") la surrogazione nel contratto di mutuo.

La Banca Cessionaria trasmetteva tale richiesta alla Banca Cedente, in data 3 dicembre 2008.

La Banca Cedente, con messaggio indirizzato alla Banca Cessionaria in data 5 dicembre 2008, riscontrava negativamente la richiesta comunicando l'inesistenza del nominativo del ricorrente.

A seguito di tale comunicazione la surrogazione non si perfezionava.

La Banca Cessionaria informava il ricorrente di ciò verbalmente, mentre la Banca Cedente non forniva alcuna comunicazione all'odierno ricorrente.

Nel mese di maggio 2009 il ricorrente si recava presso la Filiale di Brescia della Banca Cessionaria chiedendo, nuovamente, il perfezionamento della surroga.

Nessuna risposta perveniva dall'Intermediario che non provvedeva a perfezionare la richiesta surroga.

Con reclamo presentato in data 3 settembre 2009, il ricorrente chiedeva sia alla Banca Cessionaria, sia alla Banca Cedente, di volergli risarcire i danni patiti a causa del mancato perfezionamento della surrogazione del mutuo.



Dichiarava, inoltre, di voler proseguire il rapporto contrattuale di mutuo con la Banca Cedente.

La Banca Cedente, riscontrando il reclamo con lettera del 26 ottobre 2009, rilevava di aver ricevuto la richiesta di surroga da parte della Banca Cessionaria in data 3 dicembre 2008 e di aver negativamente replicato alla stessa in quanto i dati inseriti nella richiesta non risultavano corretti. Esponeva inoltre di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni in proposito e confermava la propria disponibilità ad effettuare l'operazione, previa formale richiesta da parte della Banca Cessionaria.

La Banca Cessionaria non dava seguito alle richieste del ricorrente.

Successivamente, in data 18 dicembre 2009, il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo al Collegio di accertare l'inadempimento sia della Banca Cedente che di quella cessionaria in ordine alla richiesta di surrogazione del mutuo dallo stesso sottoscritta in data 17 novembre 2008, e non ancora perfezionata alla data di presentazione del ricorso, nonché di condannare entrambi gli Intermediari al risarcimento dei danni patiti in misura pari ad euro 5.580,00 o nella maggiore o minore somma ed, infine, di voler annullare la richiesta di surroga del mutuo.

Con comunicazione del 28 dicembre 2009, la Segreteria Tecnica chiedeva al ricorrente di formulare il ricorso nei confronti di uno solo degli Intermediari ovvero di presentare due distinti ricorsi.

In data 20 gennaio 2010, il ricorrente provvedeva alla regolarizzazione delle domande, presentando due distinti ricorsi aventi il medesimo oggetto (petitum e causa petendi) nei confronti di entrambi gli Intermediari.

La Banca Cedente, presentando le proprie controdeduzioni in data 22 gennaio 2010, chiedeva al Collegio il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente ed esponeva di aver respinto la richiesta di surrogazione del mutuo inviata dalla Banca Cessionaria in data 3 dicembre 2008 in quanto i dati inseriti non risultavano corretti e che, nonostante avesse manifestato la propria disponibilità alla surroga previa ricezione di una formale richiesta in tal senso proveniente dalla Banca Cessionaria, non aveva tuttavia ricevuto alcuna successiva comunicazione a tal riguardo.

La Banca Cessionaria, con le controdeduzioni inviate in data 5 marzo 2010, chiedeva al Collegio di volersi respingere il ricorso in quanto non le era imputabile alcun inadempimento, avendo la stessa inserito la richiesta di surroga nell'apposita procedura di colloquio interbancario in data 25 novembre 2008 (e, quindi, solo otto giorni dopo la domanda del ricorrente) e di aver ricevuto riscontro dalla Banca Cedente in data 5 dicembre 2008 con esito "*diniogo per soggetto inesistente*".

Eccepiva, poi, di aver informato verbalmente il cliente e di aver preso atto, infine, della volontà manifestata dal cliente di proseguire nel rapporto contrattuale con la Banca Cedente.

DIRITTO

Con ricorso presentato in data 20 gennaio 2010, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di accertare l'avvenuto inadempimento da parte della Banca Cessionaria in ordine alla richiesta di surrogazione del mutuo a proprio favore, condannando l'Intermediario al risarcimento dei danni, dallo stesso quantificati nell'importo di euro 5.580,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Collegio annullando, infine, la domanda di portabilità del mutuo.



La Banca Cessionaria, con le controdeduzioni inviate in data 5 marzo 2010, rilevava l'assenza di qualsiasi propria responsabilità e chiedeva al Collegio di volersi respingere il ricorso.

In particolare, evidenziava di aver inserito la richiesta di surroga del 17 novembre 2008 nell'apposita procedura di colloquio interbancario il successivo 25 novembre 2008 e di aver informato verbalmente il cliente del riscontro negativo ricevuto dalla Banca Cedente. Eccepiva, infine, di aver preso atto della volontà manifestata dal cliente nel proprio reclamo di voler proseguire il rapporto contrattuale con la Banca Cedente.

Ritiene il Collegio di non poter accogliere il ricorso in quanto nessuna responsabilità può essere addebitata, nel caso di specie, alla Banca Cessionaria.

Con riferimento agli obblighi della Banca Cessionaria si deve, innanzitutto, rilevare che, sulla base dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., la diligenza dovuta dall'Intermediario deve essere rigorosamente valutata, avendo riguardo alla particolare natura dell'attività esercitata.

In altri termini, svolgendo un'attività professionale, l'Intermediario è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione oggettivamente espliciti. L'Intermediario, pertanto, *"risponde di tutti i rischi tipici della sua sfera professionale per la cui eliminazione non ha provveduto all'adozione di mezzi idonei"*, così come espressamente ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13777 del 12 giugno 2007 (cfr. Cass., 7 marzo 2003, n. 3389).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso in esame la Banca Cessionaria abbia agito con la richiesta diligenza.

Ed invero, come rilevato nelle proprie controdeduzioni, la Banca Cessionaria, oltre ad aver correttamente e tempestivamente inserito la domanda di surrogazione nell'apposita procedura di colloquio interbancario, ha altresì provveduto ad informare il cliente del rifiuto ricevuto da parte della Banca Cedente.

Nella condotta tenuta dalla Banca Cessionaria, pertanto, non è ravvisabile alcun inadempimento avendo la stessa agito con la diligenza richiesta all'accorto banchiere e, di conseguenza, non possono trovare accoglimento le domande avanzate dal ricorrente.

Con particolare riferimento alla domanda di risarcimento dei danni quantificati in misura pari all'importo richiesto di 5.580,00 euro, occorre segnalare come il Collegio ritiene di non potere accogliere la stessa anche sotto un ulteriore profilo.

Tale domanda trova il proprio fondamento sul disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 (che, nel caso di mancato perfezionamento della procedura di surrogazione nel mutuo entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di collaborazione da parte della banca cessionaria alla banca cedente, obbliga la banca cedente a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo), che non trova applicazione nel caso in esame in quanto entrato in vigore solamente in data 5 agosto 2009 e, quindi, successivamente alla domanda di surrogazione nel mutuo.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di annullamento della richiesta di portabilità del mutuo, il Collegio rileva l'inammissibilità della stessa in quanto così già disposto dagli stessi Intermediari.

Risulta infatti pacifica la circostanza che, in conformità alla volontà manifestata dal ricorrente nel reclamo inviato in data 3 settembre 2009, il contratto di mutuo fondiario sia rimasto acceso sempre presso la Banca Cedente.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 216 del 12 aprile 2010

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO